

La Gazzetta del Produttore

*La prima Newsletter on-line di FNA
rivolta alla Rete Produttori Dipendenti di
Generali Italia*



fnaopgenerali@gmail.com

In questo numero

- Il punto di Claudia Zanelli e Mirko Simionato, coordinatori nazionali FNA,
- La nuova polizza RC Capofamiglia gratuita,
- Uno sguardo sul mondo : sviluppi dell'Intelligenza Artificiale in ambito assicurativo,
- L'intervento,
- La pillola fiscale,



Federazione Nazionale Assicuratori

Via V. Monti, 25 – 20123 Milano
Tel. 02.48011805
E-mail – fnami@fnaitalia.org

Viale Palmiro Togliatti, 132 – 00175 Roma
Tel. 06.7215269 – 06.86602179
E-mail – fnaroma@fnaitalia.org

Mod. APPALTO

IL PRESENTE MODULO DEV'ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO

ANNO _____

La/il sottoscritta/o Cognome _____ Nome _____

_____ Sesso ☐ M ☐ F Nat_ a _____

_____ Prov _____ il _____ Abitante a _____

_____ Prov _____

CAP _____ Via _____ n.

_____ Tel. Cell. _____ Tel. Ufficio _____

_____ eMail _____

Codice Fiscale _____ Dipendente della Agenzia o Broker _____

_____ Indirizzo Agenzia / Broker _____

_____ Agenzia di _____

Assicurazioni aderente a ☐ S.N.A. ☐ A.N.A.P.A. Rete Impresa. ☐ _____

Chiede di essere iscritta/o alla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI – F.N.A. –
Via Vincenzo Monti, 25 – 20123 Milano.

Dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui al Regolamento UE sul trattamento dei dati personali 2016/679 e di dare il proprio consenso per il relativo trattamento secondo le modalità indicate nell'informazione stessa.

Il versamento della quota associativa annua di Euro 30,00 avviene mediante: Contanti CC
postale Bonifico bancario

_____ lì _____ (firma leggibile)

RICEVUTA da consegnare all'iscritta/o

Dalla/dal Signora/Signor _____

il Sindacato Provinciale di _____ dichiara di ricevere Euro
30,00 per _____

l'associazione alla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI per l'anno _____ in
qualità _____

Dipendente della Agenzia (Nome della Compagnia) o Broker _____

_____ Dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui al Regolamento UE sul
trattamento dei dati personali 2016/679 e di dare il proprio consenso per il relativo trattamento secondo le modalità
indicate nell'informazione stessa

_____ lì _____ (firma leggibile)



Federazione Nazionale Assicuratori

Via V. Monti, 25 – 20123 Milano
Tel. 02.48011805
E-mail – fnams@fnaitalia.org

Viale Palmiro Togliatti, 132 – 00175 Roma
Tel. 06.7215269 – 06.86602179
E-mail – fnaroma@fnaitalia.org

Mod. APPALTO

IL PRESENTE MODULO DEV'ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO

Gentile Iscritta/o,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito RGPD) prevede una specifica disciplina volta alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del RGPD, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è: **FNA – Federazione Nazionale Assicuratori con sede in via Vincenzo Monti, 25 – 20123 Milano.**

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati è visionabile sul sito della nostra Organizzazione www.fnaitalia.org cliccando la casella **informativa sul trattamento dei dati personali.**

3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono stati identificati dei responsabili del trattamento dati per specifiche tematiche (assistenza tecnica e informatica su telefoni e reti dati, contabilità/fiscale e anagrafica iscritti) visionabili sul sito della nostra Organizzazione www.fnaitalia.org, cliccando la casella **informativa sul trattamento dei dati personali.**

4. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

FNA, al momento dell'iscrizione e successivamente, acquisisce da Lei, dal suo datore di lavoro, da enti previdenziali o assistenziali dati strettamente correlati a:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo
- finalità amministrative e contabili
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo

5. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il trattamento potrebbe all'occorrenza, ed esclusivamente ai fini della corretta e completa esecuzione del rapporto in essere, riguardare anche dati sensibili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo, quelli riguardanti le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute e la sfera sessuale della persona.

6. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento di dati personali, ivi compresi quelli rientranti nelle categorie di cui al punto 5, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 4.

7. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali, comporta l'impossibilità di perseguire le finalità e svolgere compiutamente le attività di cui al punto 4.

8. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere trattati dai soggetti indicati ai punti 1, 2 e 3 e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 4 a:

- collaboratori interni ed esterni
- società allo scopo identificate per le operazioni di tesseramento
- società e studi professionali con i quali sono o saranno in corso convenzioni e/o agevolazioni a vantaggio degli iscritti
- società o enti legittimati dalle norme in vigore
- tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 4

9. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali dell'interessato non sono soggetti a diffusione nei confronti di soggetti estranei all'espletamento dell'incarico professionale ricevuto.

10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 4 e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.

11. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla normativa in vigore rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del RGPD);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, la Sua salute o la sfera sessuale).
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

La richiesta di avvalersi di taluno dei predetti diritti deve essere inoltrata, dall'interessato, al Titolare del trattamento, al seguente indirizzo:

FNA - FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI - Via Vincenzo Monti 25 - 20123 Milano

Il Punto

Carissime iscritte e carissimi iscritti,

cogliamo questa piacevole occasione per spendere qualche parola sulla trattativa del CIA che per sette mesi ci ha visti impegnati con le altre OO.SS..

La fase di rinnovo del Contratto Integrativo di Gruppo Generali, scaduto il 31 dicembre 2023, è arrivata in un momento molto delicato per il Gruppo, impegnato, da una parte, nella creazione di una Joint Venture con la società francese Natixis, e dall'altro con la possibile scalata societaria da parte dei Gruppi bancari MPS e Mediobanca.

In questo quadro interno così delicato, per dare una stabilità contrattuale a tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo, abbiamo ritenuto opportuno addivenire ad un rinnovo veloce, prima di eventuali cambi di dirigenza ai vertici societari.

Rinnovo veloce ma molto attento alle categorie di lavoratrici e lavoratori più svantaggiati, ai giovani e caratterizzato dalla tutela e dal miglioramento dei diritti sociali e dagli aumenti economici.

Particolare attenzione è stata data agli OP di Generali Italia che, come quelli di Alleanza, sono dipendenti della Compagnia e rappresentano un unicum nel panorama assicurativo, con proprie specificità e propri bisogni.

A breve verranno decise le date per le assemblee di approvazione del nuovo contratto integrativo aziendale durante le quali daremo informazioni dettagliate su tutti i risultati raggiunti in questo CIA e sui quali torneremo a parlare anche nel prossimo numero di questa newsletter.

Per il momento ribadiamo che FNA, i cui valori fondanti sono autonomia e indipendenza, si è sempre adoperata per garantire pari opportunità ed inclusività, tutelando i lavoratori di tutta la filiera assicurativa e prestando forte attenzione alle specificità di settore. FNA, infatti, considera l'attività sindacale un servizio e non uno strumento di potere.

Un caro saluto a tutte e tutti.

Claudia e Mirko

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA 2025

FNA

Compresa nella tua iscrizione con FNA hai la polizza RC Capofamiglia gratuita!

La F.N.A. ha rinnovato, con primaria Compagnia assicuratrice, a favore di tutti i propri associati, in regola con il pagamento dei contributi sindacali, la polizza di responsabilità civile del Capofamiglia totalmente gratuita. La relativa garanzia scadrà il 31.12.2025.

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

1. 1) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni;
2. 2) in s e c o n d o rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni.

Le denunce di sinistro dovranno pervenire al più presto presso la sede della F.N.A. - Via Vincenzo Monti, 25 - 20123 MILANO (tel. 02 - 480.11.805) a mezzo raccomandata A.R. e dovranno contenere tutti gli elementi utili per la trasmissione della pratica alla Compagnia assicuratrice.

Riportiamo di seguito, l'estratto delle condizioni di polizza:

Assicurati

Associati alla F.N.A., in regola con il pagamento dei contributi sindacali, compresi i componenti del nucleo familiare, risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", nonché per la responsabilità su di loro gravante per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Sono altresì assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non associato F.N.A., risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge associato F.N.A. già assicurato con la presente polizza.

Oggetto dell'assicurazione

La detta primaria Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;

b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;

d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;

e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;

f) da esercizio di sport di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e tornei, se non di natura interaziendale e/o ricreativa;

g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero;

h) da giocattoli anche a motore e biciclette;

i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;

j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;

k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;

l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;

m) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;

n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro;

o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici, compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;

p) danni da spargimento d'acqua in genere

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per i danni:
a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione

di quelle dipendenti da collaborazione domestica;

b) causati dal nucleo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";

c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto alle lettere j) e k) del punto precedente;

d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto alla lettera n) del punto precedente;

e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;

f) da furto, salvo quanto previsto alla lettera n) del punto precedente;

g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

- particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del punto che precede;
- j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio, esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- n) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello Stato di famiglia, nonché altri parenti od affini se conviventi.

Estensione territoriale

Mondo intero.

Massimale assicurato

euro 1.250.000,00



Uno sguardo sul mondo : sviluppi dell'Intelligenza Artificiale in ambito assicurativo

di Alessandro Boischio

I mesi passano ed il concetto di "Intelligenza Artificiale" non può più essere ignorato. Nelle nostre caselle di posta elettronica e nei nostri smartphone si moltiplicano gli annunci di programmi miracolosi che consentono il morphing fotografico, la creazione di testi ed allegati, la gestione della contabilità domestica ed aziendale, il tutto senza alcuno sforzo. Ormai anche chi aveva posticipato la riflessione su questi strumenti futuristici non può più voltarsi dall'altra parte e deve fare i conti con questa entità astratta, croce e delizia di ogni abitante del ventunesimo secolo : L'intelligenza Artificiale (IA).

Esattamente nel 1940 lo scrittore Isaac Asimov pubblicò il suo primo racconto dal titolo "Robbie", in cui un robot positronico creato per l'intrattenimento dei più piccoli finì con salvare la sua piccola padroncina. A questo racconto ne seguirono altri in cui lo scrittore declinò le "Tre leggi della robotica", creando un universo alternativo in cui le macchine diventarono centrali per lo sviluppo e la salvezza del genere umano. Se credete che stiamo andando fuori tema, dovrete ricredervi. Ad oggi l'Intelligenza Artificiale viene declinata come "l'abilità di una

macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività". La macchina quindi si mette in relazione al sistema esterno, immagazzinando dati e fornendo soluzioni ai problemi impartiti, imparando dai propri errori e sfruttando una capacità di calcolo impossibile per il cervello umano.

Ma quali sono gli impatti sul nostro mondo?

L'Osservatorio Fintech & Insurtech di Milano ha stimato che saranno investiti dalle Compagnie Assicuratrici Italiane 90 milioni di Euro nel 2025, salendo progressivamente a 140 Milioni nel 2026. Il 91% delle Compagnie Assicuratrici interpellate ritiene che l'IA rivestirà un ruolo centrale nella rivoluzione del settore Assicurativo Italiano nel prossimo decennio. Gli anni post Covid hanno segnato una massiccia digitalizzazione del settore Assicurativo mediante l'implementazione delle piattaforme Big Data, banche dati in cui gli assicurati vengono profilati in base alle caratteristiche fornite in fase di registrazione. Oggi, questa enorme mole di dati (sensibili) è a disposizione dei centri di elaborazione gestiti dall'AI, i quali compiono già, in via

sperimentale, alcuni servizi come l'analisi predittiva dei rischi, le attività di pricing in sede di rinnovo contrattuale, la gestione dei sinistri, la prevenzione delle frodi mediante l'analisi di pattern di comportamento e in ultimo i famosi chatbot (assistenti virtuali). In sintesi questi sistemi vengono utilizzati per ridurre il famigerato "gap di protezione" degli Assicurati, proponendo soluzioni flessibili e sempre più adatte alle esigenze mutevoli dei nostri clienti. Queste nuove procedure ci mettono davanti sfide importanti, insidie che, se non regolamentate rischiano di essere un boomerang per il nostro settore. Non ci dimentichiamo che il traffico dei dati sensibili generato da queste piattaforme, comporta enormi rischi legati alla Privacy ed alla sicurezza informatica. Ci sono stati casi in cui soggetti hanno denunciato risvolti negativi di trattamento in termini di salute, sicurezza o diritti fondamentali, chiedendo al Deployer spiegazioni chiare sul ruolo avuto dall'AI nella procedura a cui sono stati sottoposti. L'uso di queste tecnologie non deve essere eccessivo, il rischio sarebbe una deresponsabilizzazione della componente umana, con decisioni automatizzate anche in quelle situazioni delicate e complesse che richiederebbero una valutazione umana e soggettiva. L'IVASS ha da poco emanato ed approvato l'AI ACT in Europa, un sistema che monitora e dialoga con gli operatori presenti sul

mercato, al fine di garantire una solida gestione dei processi digitali, incentivando le buone pratiche e facendo rispettare il quadro normativo di riferimento. L'intelligenza Artificiale potrebbe rivelarsi un valido alleato per la nostra professione, se correttamente gestita dall'Intelligenza Umana. L'uso indiscriminato e cieco di questa tecnologia invece potrebbe danneggiare gli operatori ed i clienti, i soggetti fondanti del mercato Assicurativo. In fondo, il buon Asimov aveva già immaginato il tutto stilando le sue tre leggi della robotica :

1. Un robot non può recare danno agli esseri umani, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno.
2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, tranne nel caso che tali ordini contrastino con la Prima Legge.
3. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza, purché ciò non contrasti con la Prima e la Seconda Legge.



L'intervento

di Ermanno Brunettin

Se dovessimo riassumere il confronto rafforzato tra azienda e sigle sindacali sull'appendice rappel 2025, potremmo prendere a prestito il titolo di una delle commedie dell'immortale William Shakespeare "Molto rumore per nulla".

Pur apprezzando lo schietto e proficuo scambio di pareri tra le parti, la mancanza di chiusure aprioristiche e l'accoglimento di richieste che reiteravamo da anni quali il riconoscimento di un parametro esclusivamente in bonus per il mantenimento ed accrescimento del portafoglio per i KAM Wealth e l'abolizione del rappel personale dei Tutor, inteso a favorire la crescita del gruppo coordinato, non possiamo non rilevare che la maggioranza della rete commerciale di Generali Italia, composta da primi livelli senior e secondi livelli, ha visto peggiorare la propria situazione.

Infatti, l'aumento del 7% del programma mensile DNA (ricordiamo che la proposta aziendale era di un aumento del 13%) e quello della soglia di neutralità per il parametro protection (anche qui è stato scongiurato l'introduzione del parametro di numeri di pezzi mensile pari a 1 per i primi livelli e

1,5 per i secondi livelli), costringerà ad un aumento dell'impegno produttivo per guadagnare le medesime cifre del 2024.

Per non parlare dei primi livelli senior il cui programma vita mensile passa a 4.100 euro e dei KAM PMI che raggiungono quota 4.500 euro sempre su base mensile.

Ai secondi livelli non può bastare l'innalzamento delle aliquote vita per rese superiori al 200% (la primaria proposta aziendale era del 275%), l'aumento del computo per le RC professionali, Cyber Lion e Generaimpresa a 3.000 euro e la possibilità per chi ha anzianità superiore a 5 anni di vendere Vita Collettive e Infortuni e Malattie Collettive DNA (tra l'altro con cap 3.000 euro di computo e plafond pari al 20% del programma mensile vita e danni).

Anche sui Tutor già emergono alcune situazioni che andranno approfondite: un conto è avere un gruppo coordinato di 5 primi livelli junior tutti in resa e un altro è averne uno di 3 secondi livelli senior a malapena in resa. Nel primo caso, il Tutor guadagnerà di più rispetto al rappel precedente mentre nel secondo caso sicuramente di meno, sperando

che un collega non si dimetta in corso d'anno perchè, in quel caso, non avrebbe neanche più accesso ad un qualsivoglia rappel e non potrebbe rimediare al mancato guadagno col proprio rappel personale.

Quello che vogliamo mettere in evidenza è che la riforma delle carriere degli OP, iniziata circa 5 anni fa, sia rimasta incompleta.

Pur avendo il grande merito di aver smosso le acque, rimaste immobili per decine d'anni, aver sanato alcune situazioni anomale (per es. OP che restavano a vita primi livelli, OP lasciati senza riferimenti agenziali come il Tutor) e aver dato una prospettiva di crescita attraverso un percorso ben delineato, questa riforma ha lasciato indietro la spina dorsale della rete vendita ovvero i secondi livelli senior.

Queste figure sono tipicamente costituite da colleghi con esperienza, competenze e portafogli più o meno consistenti che, anno dopo anno, trovano sempre più difficile guadagnare in quanto devono aumentare costantemente il proprio impegno, impresa tanto più difficile con l'avanzare dell'età anagrafica (la rete vendita ha un'età media in costante crescita).

Le proposte per migliorare la condizione di questi OP, le abbiamo avanzate in più occasioni, dando per scontato che non tutti possano o vogliano diventare terzi livelli. Il punto politico ed economico è rendere dignitosamente sostenibile un lavoro che ci piace e che abbiamo scelto fino alla

pensione.

L'estensione del parametro applicato ai Kam Wealth sul portafoglio dei premi unici, dovrebbe essere il primo passo ma non basta.

Infatti, cosa dovrebbe spingere un primo livello senior a chiedere il passaggio a secondo livello, a crescere professionalmente in sostanza, se davanti ha troppi esempi di stagnazione e rassegnazione?

E così torneremmo al punto di partenza, quello precedente alla riforma delle carriere in cui un primo livello restava primo, in un eterno gioco dell'oca.

Siamo tutti a conoscenza che il rappel è deciso dall'azienda ex CCNL Ania (scaduto lo scorso 31/12/2024), contratto ormai obsoleto e superato dai fatti per quanto riguarda gli OP.

Un esempio su tutti: la definizione delle nostre mansioni rimasta agli anni '70 che non menziona minimamente tutto il lavoro svolto quotidianamente dalla rete vendita (profilazione cliente, emissione polizze ecc).

Tuttavia, in attesa del rinnovo, quello che possiamo concretamente fare è aumentare la consapevolezza nella rete OP che o ci si salva collettivamente o si cade singolarmente. Che ormai iscriversi ad una sigla sindacale per vedersi rappresentati è diventata una necessità, che la contrattazione è l'unica via e che, per quanto sia difficile, l'ottimismo della volontà deve prevalere sul pessimismo della ragione.



La pillola fiscale

di Alessio Osella

NOVITA' Detrazioni per familiari a carico

La disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevedeva il diritto alla detrazione "per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Per essere considerati a carico i predetti soggetti, tra cui fratelli e sorelle, dovevano aver posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Tuttavia, il recente articolo 1, comma 11, lett. a), n. 2, della citata legge di bilancio 2025 ha modificato la disciplina della detrazione per altri familiari a carico prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del Tuir.

Viene stabilito, in particolare, che le detrazioni Irpef per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino, a partire dal 2025, solo in relazione a ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni relative agli altri familiari indicati nell'articolo 433 c.c. diversi dai predetti ascendenti, vale a dire:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (nipoti);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

Alla luce di queste novità ti invitiamo a verificare la tua posizione sapendo che da quest'anno:

- . le detrazioni per figli a carico non disabili saranno applicabili solo fino al compimento dei 30 anni di età dei figli.
- . i soli altri familiari a carico conviventi del contribuente che potranno beneficiare delle detrazioni saranno gli ascendenti (genitori, nonni)
- . le detrazioni per i figli e il coniuge non legalmente ed ufficialmente separato continueranno ad essere applicate se presenti le condizioni reddituali.

Occorre, pertanto, comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta. L'omissione della comunicazione comporta l'applicabilità di sanzioni.

Nel Prossimo numero...

- IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DEL GRUPPO GENERALI

- Focus su garanzie contrattuali produttori

Non perderti il prossimo numero!